

A CHI DI COMPETENZA**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

(art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")

Oggetto: Comunicazione resa ai sensi dell'art. 3, c.7, Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. – CIG:

Il sottoscritto Antonio Tomasone, nato a Toronto (Canada) il 21.08.1968, nazionalità italiana, residente in Milano, Via Verbano 6, codice fiscale TMSNTN68M21Z401Z, in qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante per l'Italia di Lloyd's Insurance Company S.A., avente sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, Belgio, domiciliato per la carica nella sede secondaria sita in Corso Garibaldi, 86, Milano, codice fiscale / partita IVA 10548370963, Tel. 02/63.78.88.36, Fax 02/63.78.88.53, indirizzo e-mail: appalti@lloyds.com, pec: appalti@pec.lloyds.com,

DICHIARA

di ottemperare alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", con particolare riferimento all'articolo 3 della citata legge, ed a tal fine

COMUNICA

gli estremi identificativi dei
Conti Correnti Bancari di Lloyd's Insurance Company SA - ITALIA
dedicati in via non esclusiva alle commesse pubbliche

DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO DEI PREMI**PER INCASSO PREMI E TASSE STABILIMENTO:**

CODICE IBAN: IT 62 A 03069 12711 100000012852

Intestato a: Lloyd's Insurance Company SA

Presso INTESA SANPAOLO

DA NON UTILIZZARE

Intestato a: Lloyd's Insurance Company SA – Incasso tasse LPS

CODICE IBAN: IT 44 F 03069 12711 100000012857

Intestato a: Lloyd's Insurance Company SA

Presso INTESA SANPAOLO

DA NON UTILIZZARE

Intestato a: Lloyd's Insurance Company SA – Conto amministrativo

CODICE IBAN: IT94 K020 0805 3510 0010 5555 836

Intestato a: Lloyd's Insurance Company SA

Presso UNICREDIT

IL SOGGETTO DELEGATO AD OPERARE SU DETTI CONTI E':

VITTORIO SCALA

codice fiscale SCLVTR67D08L219A

COMUNICA INOLTRE

gli estremi identificativi dei
Conti Correnti Bancari di Lloyd's Insurance Company SA - BELGIO
dedicati in via non esclusiva alle commesse pubbliche

CODICE CONTO N. 0135225536

Intestato a: Lloyd's Insurance Company SA

Presso Citibank Brussels

CODICE CONTO N. 0024938271

Intestato a: Lloyd's Insurance Company SA

Presso Citibank Dublin

I SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SU DETTI CONTI SONO:

DONNA JAYNE BROUGHTON – FISCAL CODE: BRGDNJ73R52Z114H
SAMANTHA O'DONNELL – FISCAL CODE: DNNSNT72B46Z1140

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 10 gennaio 2022


Antonio Tommasone
Procuratore Speciale del
Rappresentante per l'Italia di Lloyd's Insurance Company S.A.

*Al sensi del combinato disposto dagli artt. 47, comma 1, e 38, comma 3 del DPR 445/00, allego al presente documento copia fotostatica del documento di identità.
La presente è esente da autentica di firma e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.*

Allegato 2



Polizza

Ente
Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di
Roma
Via Del Castro Pretorio N. 5
IT - 00185 - Roma (RM)

P.IVA 02131841005

CIG 883716426F

Lei viene assistito da:

Società
AEC Spa
Piazza delle Muse, 7
IT - 00197 - Roma
Tel.: 0039- 06-85332 1
info@aecunderwriting.it
Codice Broker : 82.0035.50

Polizza No.	Decorrenza	Scadenza
01820203797	14.03.2022 dalle ore 24	14.03.2025 alle ore 24

*Premio annuo lordo incluso il
21,25 % per imposta assicurativa*

Assicurazione di tutela legale per Comuni Enti appartenenti alla
Pubblica Amministrazione

€ 672.105,16

Ministero dell'Interno - Dip. PS -

DAGEP 333ASS Servizio assistenza e attività sociali

Prot.: 0005409 del 25/03/2022 Entrata Cod. Amm. m_it
Data: 25/03/2022 10:58:49

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società
Deutz-Kalker Str. 46 DE- 50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. 003902776 775 0Fax. 003902776 775 39
Email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC) ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo imprese
NASS

Atto di Quietanza
Polizza No. 1.82.0203797

Contraente	Lei viene assistito da: Cod. 82.0035.50
Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di Roma Via Del Castro Pretorio N. 5, 00185 Roma (RM) ITALIA C.F. 80183070582 P.IVA 02131841005 CIG 883716426F	Società AEC Spa Piazza delle Muse, 7 00197 Roma (RM) ITALIEN info@aecunderwriting.it

Scadenza annuale	14.03.	Frazionamento	semestrale
------------------	--------	---------------	------------

Prodotto	Massimale	Premio lordo	Di cui imposta
GARA	EUR 500.000,00	EUR 672.105,16	EUR 117.791,63

Periodo dal 14.03.2022 al 14.09.2022	Il premio successivo scade il 14.09.2022		
--------------------------------------	--	--	--

Premio lordo per il periodo	EUR 336.052,58	Di cui imposta	EUR 58.895,81
-----------------------------	----------------	----------------	---------------

ROLAND
 Rechtsschutz-Versicherungs-AG
 Rappresentanza Generale per l'Italia

Pietro Pipitone

Il premio è stato pagato il _____
 alle ore _____

Firma _____

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
 Sede della società:
 Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
 Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
 Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
 Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
 Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
 email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
 Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
 R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
 Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Polizza No. 1.82.0203797	Cod. 82.0035.50	
Contraente	Scadenza annuale	Frazionamento
Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di Roma C.F. 80183070582 P.IVA 02131841005 CIG 883716426F	14.03.	semestrale
Prodotto	Massimale	Premio lordo
GARA	EUR 500.000,00	EUR 672.105,16

Periodo dal 14.03.2022 al 14.09.2022	Il premio successivo scade il 14.09.2022	
--------------------------------------	--	--

Premio lordo per il periodo	EUR 336.052,58	Di cui imposta	EUR 58.895,81
-----------------------------	----------------	----------------	---------------

Avvertenza: nel caso in cui non sia possibile incassare la quietanza, La invitiamo a restituirci la stessa e a comunicarci le eventuali motivazioni. Nel caso contrario saremo costretti a rivolgerci direttamente al contraente per il pagamento del premio insoluto.

ROLAND
 Rechtsschutz-Versicherungs-AG
 Rappresentanza Generale per l'Italia

Pietro Pipitone

Foglio Cassa: _____

del _____

Firma _____

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
 Sede della società:
 Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
 Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
 Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
 Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
 Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
 email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
 Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
 R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
 Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

TAGLIANDO DA CONSEGNARE AL CLIENTE

TAGLIANDO DA RESTITUIRE ALLA COMPAGNIA

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di seguito troverà informazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti al riguardo. Nel testo che segue il Regolamento UE 2016/679 sarà indicato anche solo con "GDPR".

Il Titolare del trattamento dei dati è:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Deutz-Kalker Str. 46
50679 Colonia
Germania
Handelsregister Köln HRB 2164

Dati di contatto del responsabile della Protezione dei dati

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati per posta, all'indirizzo indicato sopra, aggiungendo – Responsabile della protezione dei dati – oppure per posta elettronica all'indirizzo: privacy@roland-italia.it

Finalità e fondamenti giuridici del trattamento dei dati

I Suoi dati (forniti da Lei e/o da altri soggetti, quali ad esempio le società di informazioni creditizie e/o commerciali) sono trattati nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR) e di tutte le altre leggi in materia.

1) Nel caso in cui faccia richiesta di una copertura assicurativa, i dati da Lei comunicati ci serviranno per la conclusione del contratto e per la valutazione del rischio. In caso di effettiva stipula del contratto, questi dati saranno da noi trattati allo scopo di dare esecuzione al contratto stesso, ad es. per l'emissione della polizza e per la fatturazione. I dati sui sinistri sono necessari per verificare se si è verificato un sinistro e per quantificare l'ammontare del danno/indennizzo.

Inoltre, abbiamo bisogno dei Suoi dati personali per statistiche attuarie assicurative specifiche, ad es. per definire nuove tariffe e/o per assolvere alle disposizioni dall'Istituto di vigilanza. I dati di tutti i contratti in essere con la nostra società servono per gestire il rapporto con il cliente nel suo complesso, ad es. per consigliare un adeguamento o un'integrazione del contratto, per decisioni di correttezza o per uno scambio completo di informazioni.

La base giuridica di questa finalità di trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e/o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo di dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Qualora sia necessario trattare categorie particolari di dati personali, quali ad esempio i dati relativi alla Sua salute, provvederemo a richiedere il Suo consenso ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 7 GDPR.

2) I Suoi dati verranno anche trattati per tutelare i legittimi interessi nostri e di terzi (articolo 6, paragrafo 1 lettera f) GDPR). In particolare il trattamento può essere necessario:

- per garantire la sicurezza informatica e l'operatività informatica,
- per pubblicizzare i nostri prodotti assicurativi,
- per evitare e accertare atti illeciti. In particolare utilizzeremo tecniche di analisi dei dati per rilevare possibili indizi di un uso improprio dell'assicurazione.

3) Inoltre, utilizzeremo i Suoi dati personali per adempiere agli obblighi legali quali ad es. doveri di vigilanza, obblighi di conservazione dettati da norme commerciali e fiscali e dal nostro dovere di consulenza. In questo caso il fondamento giuridico del trattamento è rappresentato dalle rispettive disposizioni di legge e dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) GDPR, ossia l'adempimento di un obbligo di legge.

4) I Suoi dati (nome, indirizzo ed eventualmente data di nascita) verranno altresì trattati per valutare il Suo grado di solvibilità, anche comunicandoli a società terze, che forniscono informazioni creditizie e commerciali. In tal caso, la base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di trattare i dati al fine di concludere e/o eseguire il contratto assicurativo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del "GDPR", nonché il legittimo interesse previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del "GDPR". Per informazioni più dettagliate può rivolgersi anche ai contatti indicati sopra.

Per le finalità del trattamento sopra indicate il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato conferimento potrà impedire la conclusione o l'esecuzione del contratto assicurativo e/o di svolgere le attività richieste.

Come previsto dalle disposizioni di legge, saremo tenuti a informarla preventivamente qualora intendessimo utilizzare i Suoi dati personali per finalità diverse da quelle indicate sopra. In tali ipotesi, oltre ad una specifica informativa, acquisiremo anche il Suo consenso esplicito.

Durata della conservazione

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa vigente.

In particolare i dati trattati per finalità contrattuali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale in essere e, successivamente, in conformità alla normativa vigente, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per l'esercizio dei diritti connessi.

I dati trattati per l'attività di marketing saranno conservati per il tempo coerente con le finalità di marketing e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento tra legittimo interesse del titolare e diritti e libertà dell'interessato.

Modalità di trattamento dei dati

I dati personali sono trattati solo con modalità strettamente necessarie alle finalità sopra indicate. Il titolare tratta i dati raccolti adottando le misure di sicurezza necessarie, siano esse fisiche che informatiche in sintonia con quanto previsto dalla normativa vigente.

Categorie di soggetti che possono ricevere dati personali

Riassicuratori:

I rischi da noi assunti vengono riassicurati presso speciali imprese di assicurazione (riassicuratori). Per questo può essere necessario comunicare a un riassicuratore i dati del Suo contratto o del Suo sinistro, affinché questi possa farsi un'idea propria dell'evento assicurato.

Intermediari:

Se Lei si fa assistere da un intermediario relativamente ai Suoi contratti assicurativi, il Suo intermediario tratterà i

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax: +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 100062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

dati dell'offerta, del contratto e dei sinistri, necessari allo scopo di concludere il contratto ed adempierlo. La nostra impresa trasmetterà questi dati all'intermediario da Lei incaricato se queste informazioni saranno necessarie per l'esecuzione del contratto e relativa consulenza .

Treatmento dei dati al nostro interno:

Al nostro interno ci sono unità specializzate che si occupano a livello centralizzato di determinati compiti di elaborazione dei dati per le imprese che fanno parte del gruppo. Laddove sussiste un contratto di assicurazione tra Lei e la nostra società, i Suoi dati possono essere elaborati a livello centralizzato da unità specializzate della nostra società, ad esempio per l'amministrazione centralizzata dei dati di indirizzo, per il servizio di assistenza telefonica ai clienti, per la gestione dei contratti e delle prestazioni, e per l'incasso o i pagamenti o per fornire servizi postali.

Fornitori di servizi esterni:

Per l'adempimento dei nostri obblighi contrattuali e legali talvolta ci rivolgiamo a fornitori esterni di servizi.

Società di informazioni commerciali e/o creditizie

Al fine di valutare la Sua solvibilità, i Suoi dati potranno essere comunicati a Società terze che forniranno al Titolare informazioni utili per concludere il contratto assicurativo, determinare la tariffa applicabile e in generale per dare esecuzione al contratto assicurativo.

L'elenco aggiornato degli appaltatori e dei fornitori da noi incaricati con i quali sussistono rapporti commerciali non meramente provvisori è riportato sul nostro sito web all'indirizzo <https://www.roland-italia.it/privacy/privacy.html>

Altri destinatari:

I Suoi dati personali possono essere da noi trasmessi anche ad altri destinatari, ad esempio alle autorità, per l'adempimento di obblighi legali di comunicazione (ad es. enti di previdenza sociale, autorità finanziarie, autorità incaricate dell'applicazione della legge).

Trasferimento dei dati all'estero

Il trasferimento dei suoi dati ai soggetti terzi che operano quali dipendenti della compagnia assicurativa, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque operanti quali titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti in essere con l'interessato o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica e operativa può avvenire anche all'estero, a seconda di quale sia il territorio, in cui tali soggetti operano e/o trattano i dati. In ogni caso il trasferimento dei dati all'estero verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti. In particolare, per quanto riguarda il trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea, si precisa che il medesimo avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BRC – Binding Corporate Rules), l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti o la verifica della presenza del giudizio di Adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali della Commissione Europea.

Diritti dell'interessato:

Può rivolgersi all'indirizzo privacy@roland-italia.it per conoscere quali sono i suoi dati trattati ed ottenere informazioni sui dati personali che La riguardano.

Rivolgendosi a tale indirizzo mail, potrà altresì, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i Suoi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi, per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

comunque all'uso dei Suoi dati personali per le finalità di pubblicità diretta.

Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà altresì contattare il Responsabile della Protezione dei Dati per posta ordinaria, all'indirizzo indicato sopra, aggiungendo – Responsabile della protezione dei dati – oppure per posta elettronica all'indirizzo: privacy@roland-italia.it

Diritto di presentare reclamo

Lei ha la possibilità di presentare un reclamo all'autorità preposta alla protezione dei dati. L'autorità preposta alla protezione dei dati è:

il Garante per la protezione dei dati personali

Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma

www.gdpr.it - www.garanteprivacy.it

E-mail: garante@gdpr.it

Fax: (+39) 06.69677.3785

Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. L00062, Bianco I, dell'Albo Imprese IVASS

**FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO**

**Lotto 2
Capitolato tecnico dell'assicurazione**

TUTELA LEGALE

Inerente alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale non dirigenziale della Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 16, della Legge 28 dicembre 2000, N. 448

**Rif. CIG: 883716426F
Rif. CUP: D51B12000530005**

**Decorrenza ore 24.00 del 14/03/2022
Scadenza ore 24.00 del 14/03/2025**

INDICE

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI

- Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- Art. 2 DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO
- Art. 3 ASSICURATO
- Art. 4 DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 6 VERIFICA DI CONFORMITA'
- Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI
- Art. 8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
- Art. 10 FORO COMPETENTE
- Art. 11 ONERI FISCALI
- Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- Art. 13 OBBLIGHI DELL' APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 14 OBBLIGHI DELL' APPALTATORE RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE E PERITALE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO

- Art. 15 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 16 ESCLUSIONI
- Art. 17 ESTENSIONE TERRITORIALE
- Art. 18 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
- Art. 19 DECORRENZA DELLE GARANZIE
- Art. 20 GESTIONE DEL SINISTRO
- Art. 21 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO
- Art. 22 MASSIMALE E FRANCHIGIA
- Art. 23 COPERTURA A SECONDO RISCHIO
- Art. 24 SPESE GARANTITE
- Art. 25 OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI
- Art. 26 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Assicurato

Ogni persona fisica facente parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato quale disciplinato dal contratto di lavoro in via esclusiva come definito all'art 3 delle Condizioni Generali del contratto.

Società

La Società aggiudicataria della gara d'appalto.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

La controversia o il procedimento che richiede l'azione di tutela a favore dell'Assicurato relativa ad un evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Terzi

Le persone fisiche e giuridiche, le cose e gli animali.

Tutela Legale

L'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 - artt. 163 e 164 - artt. 173 e 174 e correlati.

Franchigia

La somma stabilita contrattualmente che, in caso di sinistro, resta a carico dell'Assicurato o degli aventi diritto.

Massimale

La somma massima dovuta dalla Società.

Periodo di efficacia

Il periodo compreso tra la data di effetto retroattivo dell'assicurazione (clausola di continuità) e la data di scadenza del contratto comprese le eventuali proroghe.

Ultrattività

Il termine temporale entro il quale l'Assicurato può denunciare un sinistro insorto nel periodo di efficacia della copertura.

Ente - Amministrazione di appartenenza

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza facente parte della Pubblica Amministrazione e con la quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio.

Responsabilità Amministrativa

La responsabilità gravante sull'Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato anche a seguito, a parziale deroga di quanto precisato all'Art 1900 C.C., di comportamento gravemente colposo.

Responsabilità Amministrativa-Contabile

La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Periodo di Assicurazione

Il periodo di durata dell'assicurazione indicato nella Scheda di Polizza nonché le eventuali proroghe.

Scheda di Polizza

Il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in sintesi, i riferimenti principali dell'assicurazione.

Sistema informatico

si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati;

Attacco Cyber

si intende un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla loro minaccia o presunta minaccia, che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico;

Dati

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO -
Capitolato tecnico dell'assicurazione Tutela legale

si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altro tipo di informazioni che vengono registrati o trasmessi in una forma che consenta l'utilizzo, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione da un sistema informatico.

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHI E BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.).

In deroga agli artt.1892,1893,1894 c.c. il Contraente è esonerato dal dichiarare variazioni del numero degli Assicurati.

ART. 2 – DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 dal giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di decorrenza del contratto. Il termine di rispetto per il pagamento della rata successiva alla prima (II^a semestralità), si intende fissato in 60 giorni. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18/01/20008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

ART. 3 – ASSICURATO

La copertura assicurativa è diretta al personale effettivo della Polizia di Stato dei ruoli di seguito indicati:

- Funzionari delle qualifiche non dirigenziali della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia e qualifiche equiparate
- Ispettori e qualifiche equiparate
- Sovrintendenti e qualifiche equiparate
- Assistenti e Agenti e qualifiche equiparate

ART. 4 – DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

La società è, altresì, obbligata a trasmettere la statistica sinistri in assenza della quale il recesso deve intendersi non perfezionato.

ART. 5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 (soggetti delle Stazioni appaltanti) e art. 102 del D. Lgs. 50/2016 (collaudo e verifica di conformità), il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, provvede:

1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società contraente, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice civile o dal citato regolamento, nonché tutte le attività che si rendessero opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il Direttore dell'esecuzione cura, altresì, gli adempimenti previsti dagli art. 101 del D. Lgs. 50/2016 (soggetti delle Stazioni appaltanti) ed art. 102 del D. Lgs. 50/2016 (collaudo e verifica di conformità).

In particolare, cura l'avvio dell'esecuzione del contratto mediante la redazione del "Verbale di avvio", nonché gli adempimenti previsti per consentire al Fondo di Assistenza di procedere ai pagamenti.

ART. 6 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi art. 102 del D. Lgs. 50/2016 (collaudo e verifica di conformità) resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

La verifica di conformità dovrà essere effettuata dal Direttore dell'esecuzione mediante la redazione di apposito verbale.

ART. 7 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione da parte sua di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

L'omissione dolosa da parte del Contraente delle comunicazioni di cui sopra può consentire alla Società di non corrispondere l'indennizzo.

ART. 8 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere pattuite e provate per iscritto.

ART. 9 –FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali, il Contraente e la Società sono tenuti, ad eccezione delle denunce di sinistro inoltrate dall'Assicurato a mezzo fax, p.e.c. o lettera raccomandata di cui all'articolo 18 (Obblighi in caso di sinistro), devono essere fatte, direttamente al Contraente ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente è quello di Roma.

ART. 11 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della citata normativa dovranno essere comunicati gli estremi del conto corrente bancario o/e postale dedicato nonché dei rappresentanti legittimati ad operare sullo stesso.

ART. 14 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (art. 32 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014 – Protocollo di Intesa del 15 luglio 2014 tra Ministero dell'Interno e il Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione).

- a) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
(Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.);
- b) Il contraente appaltatore prende atto che "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO -
Capitolato tecnico dell'assicurazione Tutela legale

317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Nei casi di cui ai punti a) e b), l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014.

CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE E PERITALE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO

ART. 15 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino all'importo del Massimale assicurato, a tenere indenni gli Assicurati degli oneri che gli stessi devono sostenere per la propria difesa, patrocinio, assistenza legale comprese spese ed onorari di periti sia in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e/o allo status di appartenente alla Polizia di Stato.

Per quanto riguarda i procedimenti penali si intendono espressamente comprese nella garanzia anche le spese relative a procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis" o per remissione di querela, nei casi in cui l'imputato viene assolto perché il fatto non sussiste o non costituisce reato quando l'assicurato non è parte lesa, nei casi di cui all'art.530 del Codice di Procedura Penale o nei casi definiti con provvedimenti diversi dalla sentenza dell'assoluzione di cui all'art. 530 del Codice di Procedura Penale, qualora venga esclusa la responsabilità dell'assicurato.

La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Ente di appartenenza e in via sussidiaria a quanto previsto ai sensi degli art. 32 L. n.152/75 e art. 18 L. n 135/97; in questo caso la società pagherà le spese effettivamente sostenute dall'assicurato.

Le garanzie di cui sopra vengono prestate anche a favore degli eredi di un Assicurato deceduto che ha in essere una richiesta di rimborso di sinistro.

Nei casi di spese non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato la garanzia deve intendersi operativa in eccesso a quanto effettivamente liquidato all'Assicurato da parte dell'Ente di appartenenza.

La Società anticiperà, in attesa della definizione del giudizio, le spese legali e/o peritali che gli assicurati devono sostenere, fermo il disposto dell'art. 16 - a) che segue.

ART. 16 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) le spese relative alla difesa in atti e/o fatti in cui venga accertata la responsabilità dell'assicurato per fatto e/o atto commesso con dolo accertato con sentenza passata in giudicato; in tal caso l'Assicurato deve rifondere alla Società quanto da questa eventualmente anticipato;
- b) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- c) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.) ed il contributo unificato;
- d) le spese relative a vertenze di diritto tributario e fiscale;
- e) le spese per controversie di qualsiasi natura ed oggetto intentate nei confronti dell'Amministrazione;
- f) le spese a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto,

in tutti i casi in cui siano accertati a loro carico e con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo o colpa grave;

- g) richieste di risarcimento, oppure garantire il pagamento o l'indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
- h) esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:
 - 1. un attacco Cyber;
 - 2. indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi Sistema Informatico, a condizione che il Sistema Informatico sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
 - 3. la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
 - 4. qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
 - i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
 - ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un Sistema Informatico posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
- i) qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di Dati se conseguenza diretta o indiretta di un Attacco Cyber.

ART. 17 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

Per gli equipaggi di volo, impiegati in territorio estero, a bordo di aeromobile ovvero per esigenze operative, tecniche e/o addestrative connesse all'impiego di aeromobile, l'assicurazione non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

ART. 18 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di 90 giorni dalla data di richiesta di patrocinio; da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni come previsto dall'art. 2952 CC.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società tutta la documentazione che la Società stessa ritenga necessaria, compatibilmente con il segreto istruttorio. Eventuali contestazioni o disaccordi tra l'Assicurato e la Società dovranno essere risolti direttamente tra gli stessi, dandosi esplicitamente atto che il Fondo di Assistenza si intende totalmente estraneo, sin d'ora, a qualsiasi titolo, rispetto ai rapporti che si andranno ad instaurare tra le parti interessate alla presentepattuizione.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte, direttamente all'assicurato ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec.

ART. 19 – DECORRENZA DELLE GARANZIE

La garanzia viene prestata per i sinistri insorti nel periodo di efficacia dell'assicurazione. L'insorgenza del sinistro è il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge.

I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo fatto e/o atto di violazione o presunta violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Ai fini dell'assicurazione per i procedimenti penali la conoscenza del sinistro e non l'insorgenza deve intendersi la notifica dell'informazione di garanzia, la citazione o presentazione a teste con assistenza del difensore ovvero l'esercizio dell'azione penale.

Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

La copertura assicurativa si estende, altresì, agli eventi dannosi insorti durante il periodo di efficacia della precedente polizza di assicurazione accesa presso la precedente Società, e dei quali il Contraente venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.

Si precisa che la presente polizza opera in continuità con la precedente, al fine garantire senza interruzioni la copertura assicurativa con tale pregressa polizza.

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. la presente polizza abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore;
2. il sinistro venga obbligatoriamente denunciato alla Società entro la validità della presente polizza;
3. l'assicuratore precedente abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. l'Assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente. Di conseguenza la Società avvierà la gestione del caso applicando le condizioni (compreso il massimale e la franchigia) della presente polizza, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che nel presente contratto. Nel caso in cui la polizza precedente preveda continuità con altre polizze, si intende adempiuto quanto previsto al punto 1.

I punti 3 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto o se il precedente contratto non prevede alcun periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del contratto.

Fermi restando quanto sopra riportato, la garanzia resta efficace:

- per i sinistri denunciati alla Società entro 36 mesi dalla cessazione del contratto, purché relative a fatti e/o atti posti in essere durante il periodo di efficacia dello stesso.

- qualora, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, si sia verificata la cessazione dell'attività svolta dall'Assicurato presso l'Amministrazione di appartenenza, dovuta a pensionamento, o a morte, o a qualsiasi altro motivo ad eccezione del licenziamento per giusta causa, la garanzia è comunque operante per i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolti presso la medesima Amministrazione, purché afferenti a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

ART. 20 – GESTIONE DEL SINISTRO

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi. L'assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali e amministrative in vigore. Copia di tale documentazione, ove non siano d'ostacolo motivi di riservatezza o di segreto istruttorio, e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è facoltà delle parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Il diritto di scegliere un legale di sua fiducia si estende anche al caso di conflitto di interessi con la Società.

Di tali diritti la Società avvisa l'Assicurato.

La gestione del sinistro avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l'assicurato.

Eventuali contestazioni o disaccordi tra gli Assicurati e la Società non potranno vedere coinvolto il Contraente (Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato).

ART. 21 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, per riduzione della collettività sotto copertura o per intervenuti mutamenti normativi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la diminuzione di personale e la riduzione di competenze determinata da modifiche legislative), la società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 22 – MASSIMALE E FRANCHIGIA

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone assicurate e in base a quanto indicato nella scheda di polizza l'Assicurazione è prestata:

- fino alla concorrenza del Massimale;
- sotto detrazione di una franchigia assoluta per persona assicurata per sinistro che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Art. 23 — COPERTURA A "SECONDO RISCHIO"

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse garanzie l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", cioè a coprire quella parte dei danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute.

Art. 24 – SPESE GARANTITE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri con le modalità previste all'articolo 20;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- per il recupero delle spese sostenute dall'assicurato a seguito di fallimento della procedura esecutiva per il recupero delle somme dovute dalla controparte condannata al pagamento delle stesse.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della procedura.

ART. 25 - OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI

La società, con cadenza semestrale, ha l'obbligo di fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così articolato:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- tipologia di avvenimento;
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo della franchigia;
- data del pagamento o della chiusura "senza seguito".

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate nonché eventuali altri dati in possesso della Società.

La mancata o tardiva comunicazione dei dati statistici darà luogo all'applicazione della penalità pari all'1 per mille del premio annuo imponibile, ai sensi dell'art. 113 bis - (termini di pagamento - clausola penalità) Lgs 50/2016 per ogni giorno di ritardo.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO -
Capitolato tecnico dell'assicurazione Tutela legale

Inoltre, come previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali, la Società è obbligata - in caso di recesso anticipato - a fornire un report completo dello storico sinistri.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate unicamente in formato elettronico all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dipps.fondodiassistenzaps@pecps.interno.it.

ART. 26 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza tutela legale n° ..01820203797.....

Contraente: FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Via del Castro Pretorio, 5

00185 Roma

C.F./P.IVA 80183070582

durata del contratto: anni .., con

effetto dal: 14/03/2022

scadenza il: 14/03/2025

prima quietanza 14/03/2022

frazionamento: semestrale

Massimale

€ 500.000,00. per sinistro e con il limite di € 200.000,00 per singolo Assicurato per sinistro

Franchigia

Nessuna

Assicurati:

Personale effettivo della Polizia di Stato:

- A. Direttivi e qualifiche equiparate
- B. Ispettori e qualifiche equiparate
- C. Sovrintendenti e qualifiche equiparate
- D. Assistenti ed Agenti e qualifiche equiparate

Elementi per il conteggio del premio annuo lordo

n. Assicurati	Premio lordo pro capite	Premio lordo annuo complessivo
94.249	Euro	
		672.105,16

PREMIO FLAT NON SOGGETTO A REGOLAZIONE

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	Euro 554.313,53
Imposte	Euro 117.791,63
TOTALE	Euro 672.105,16

La Società

Il Contraente

TABELLA SINISTRI
(AGGIORNATA AL 31 MAGGIO 2021)

Copertura Assicurativa
- Tutela legale

Anno Riferimento	Sinistri denunciati	Sinistri liquidati	Sinistri chiusi senza seguito	Sinistri a riserva	Totale annuo degli importi a riserva
Anno 2016	0	0	0	0	0
Anno 2017	2	0	0	2	€ 6.000,00
Anno 2018	3	0	3	0	€ 0
Anno 2019	5	0	3	2	€ 9.000,00
Anno 2020	8	0	1	7	€ 23.400,00
Anno 2021	3	0	2	1	€ 6.000,00
Totale	21	0	9	12	€ 44.400,00

Copertura Assicurativa
Responsabilità Civile Terzi

Anno Riferimento	Sinistri denunciati	Sinistri liquidati	Sinistri chiusi senza seguito	Sinistri a riserva	Totale annuo degli importi a riserva
Anno 2016	0	0	0	0	0
Anno 2017	2	0	2	0	0
Anno 2018	1	0	1	0	0
Anno 2019	2	0	1	1	0
Anno 2020	1	0	1	0	0
Anno 2021	0	0	0	0	0
Totale	6	//	5	1	//

Allegato 4

**SCHEMA PREMI PER POLIZZA COMPLEMENTARE FACOLTATIVA RC
AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA CONTABILE A CARICO DEL
PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO**

proposta dal Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A. su piattaforma dedicata

MASSIMALI PER SINISTRO E PER PERIODO	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00
CATEGORIE	Premio annuo lordo	Premio annuo lordo
<ul style="list-style-type: none"> • Commissario Capo • Commissario • Vice Commissario • Sostituto Commissario Coordinatore • Sostituto Commissario 	€ 197,11	€ 234,79
<ul style="list-style-type: none"> • Ispettori Superiore • Ispettore Capo • Ispettore • Vice Ispettore 	€ 197,11	€ 234,79
<ul style="list-style-type: none"> • Sovrintendente Capo Coordinatore • Sovrintendente Capo • Sovrintendente • Vice Sovrintendente 	€ 197,11	€ 234,79
<ul style="list-style-type: none"> • Assistenti • Assistente Capo Coordinatore • Assistente Capo 	€ 164,44	€ 195,88
<ul style="list-style-type: none"> • Agente • Agente Scelto 	€ 164,44	€ 195,88
ESTENSIONI:		
<ul style="list-style-type: none"> • Retroattività a 5 anni aumento del premio del 10% 		
<ul style="list-style-type: none"> • Condizioni particolare aggiuntiva "Responsabilità per danni materiali e corporali verso terzi" aumento del premio del 20% 		



PREMI ANNUI LORDI		
QUALIFICHE E RUOLI	MASSIMALE € 25.000	MASSIMALE € 50.000
Commissario capo; Commissario; Vice Commissario; Sostituto Commissario Coordinatore; Sostituto Commissario	€ 286,00	€ 374,00
Ispettore Superiore; Ispettore Capo; Ispettore; Vice Ispettore Sovrintendente Capo Coordinatore; Sovrintendente Capo; Sovrintendente; Vice Sovrintendente	€ 264,00	€ 346,00
Assistenti; Assistente Capo Coordinatore; Assistente Capo Agente; Agente scelto	€ 182,00	€ 238,00

